

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 61 dell'8 gennaio 2010

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INAUGURAZIONE DELLO STADIO “RINALDO SETTEMBRINO”

Nella mattinata di martedì 5 gennaio u.s., si è tenuta la cerimonia di riapertura dello stadio “**Rinaldo Settembrino**”, in località Fratte di Salerno.

La manifestazione ha registrato la qualificante presenza di numerose Autorità, tra le quali: il Sindaco di Salerno, **On. Dott. Vincenzo De Luca** ed il **Dott. Virgilio Guerra**, Capo di Gabinetto della Questura di Salerno. Sono stati presenti, altresì: il fratello dell'Amico **Rinaldo**, **Rag. Bernardino**; inoltre, per il Comune di Salerno: l'Assessore all'Urbanistica, **Arch. Domenico De Maio**; il Consigliere, **Dott. Alfonso Siano**, Componente della Consulta Comunale dello Sport, insieme con l'altro Componente della Consulta, **Dott. Mario Compagnone**; l'Ing, **Matteo Basile**, Direttore del Settore Impianti e Manutenzioni; il **Geom. Alfonso Sandolo**, Direttore degli Impianti Sportivi; in rappresentanza del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C.: il Presidente, **Avv. Salvatore Colonna**; il Segretario, **Dott. Vincenzo Pastore**; il Coordinatore Federale Regionale, **Prof. Salvatore Amatrudo**; per la Delegazione Provinciale di Salerno: il Delegato, **Dott. Antonino Sessa**; il Vice Delegato, **Rag. Giuseppe Stanzione**; il Coordinatore Federale Provinciale, **P.I. Ercole Avallone**.

Lo stadio “**Rinaldo Settembrino**” (intitolato dal Comune di Salerno, da lungo periodo, ad un atleta non soltanto di grandi qualità tecniche ed agonistiche, ma anche e soprattutto di profonda passione per la Sua città e per il calcio) ritorna quindi – ancor più di prima, a seguito di una radicale ristrutturazione – ad essere un sito di proficua valenza educativa e formativa per i giovani e giovanissimi salernitani e ad ospitare una parte dell'attività delle numerosissime associazioni calcistiche della città di Salerno, operanti nell'ambito dilettantistico e giovanile.

Il C.R. Campania, nel ringraziare le Autorità, che hanno voluto onorare, con la loro presenza, la cerimonia di riapertura dello stadio, a testimonianza inequivocabile del valore, sociale prima ancora che sportivo, dell'iniziativa impiantistica, esprime – anche a nome delle oltre millecinquecento associazioni sportive del calcio dilettantistico e giovanile regionale – i sentimenti della propria gratitudine:

- al **Sindaco di Salerno, On. Dott. De Luca**, che, con la sua lungimiranza, ha attivato, per primo in Campania, il positivo strumento delle convenzioni Comune (quale Ente proprietario) / Comitato Regionale Campania (quale gestore), assumendo a carico del medesimo Comune di Salerno una significativa parte delle opere di ristrutturazione dello stadio “**Rinaldo Settembrino**” (spogliatoi; tetti; tribuna; parcheggio; impianto di depurazione; impianti elettrici ed idraulici), nonché preannunciando un rilevante incremento del progetto impiantistico congiunto (Comune di Salerno / Comitato Regionale Campania), a beneficio delle associazioni sportive di Salerno, del calcio dilettantistico e giovanile;

- a coloro che, con profonda sensibilità nei riguardi delle giovani e meno giovani generazioni di sportivi, hanno consentito che anche gli impegnativi e rilevanti lavori di ristrutturazione del “**Rinaldo Settembrino**” (nel rispetto dei più avanzati criteri impiantistici ed ecologici, nonché delle specifiche norme europee in argomento: sottofondo e drenaggio; installazione del manto in erba artificiale e dell’intaso; rete di recinzione, a norma UNI; rete fermapalloni), che si aggiungono alle opere eseguite allo stadio federale “**Ottorino Barassi**” di Secondigliano in Napoli ed allo stadio “**Alcide De Gasperi**”, anch’esso in convenzione Comune di Salerno / Comitato Regionale Campania) potessero essere realizzati, senza oneri a carico delle società campane: ovvero, il **Presidente della Giunta Regionale della Campania, On. Dott. Antonio Bassolino**; il **Vice Presidente, On. Dott. Antonio Valiante**; l’**Assessore allo Sport, Avv. Prof. ssa Alfonsina De Felice**;

- a coloro che hanno propiziato, con la loro qualificata professionalità, in una con i loro *staff*, il sollecito esito positivo dell’impegnativo *iter* burocratico della vicenda impiantistica: i Dirigenti della Regione Campania, **Dott. Antonio Oddati** e **Dott. Raffaele Balsamo**; i Dirigenti del Comune di Salerno, Vice Segretario **Dott. Felice Marotta** ed **Ing. Matteo Basile**; il Direttore degli Impianti Sportivi del Comune di Salerno, **Geom. Alfonso Sandolo**; i Componenti della Consulta dello Sport del Comune di Salerno, **Consigliere Dott. Alfonso Sandolo** e **Dott. Mario Compagnone**; lo *staff* organizzativo e tecnico del Comune di Salerno.

ERRATA CORRIGE

RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 – DELIBERA DEPOSITATA IL 4 GENNAIO 2010 ERRONEAMENTE NON PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 7.01.2010

Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Vincenzo Cirillo, avv. Valerio De Maio, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti.

05 DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE BERARDINELLI (CALCIATORE DELLA S.S. INTREPIDA), ARTT. 1, COMMA 1; 10, COMMA 6; 22, COMMA 8; A CARICO DEI SIGG. VINCENZO GRIMALDI E MARIO CALVANESE (DIRIGENTI DELLA S.S. INTREPIDA), ARTT. 1, COMMA 1; 10, COMMA 6; 22, COMMA 8; A CARICO DELLA S.S. INTREPIDA, ART. 4, COMMA 2

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 dicembre 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento (attivato da esposto alla Procura Federale della società Falchi Rossi di Avellino, prodotto a mezzo fax in data 12.05.2009) del Sig. Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 26 ottobre 2009, protocollo 2149/1277 (pervenuto al C.R. Campania in data 3 novembre 2009), a carico dei tesserati e della società, come indicati in epigrafe, e per le motivazioni in essa specificate; tanto premesso

OSSERVA:

Alla riunione del 21 dicembre 2009 sono risultati presenti, con l’assistenza del proprio legale, i deferiti, sigg. Giuseppe Berardinelli, Vincenzo Grimaldi e Mario Calvanese, rispettivamente calciatore e dirigenti della società S.S. Intrepida. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Alfredo Sorbo, preso atto delle dichiarazioni rese dai deferiti presenti, nonché dell’assenza della deferita S.S. Intrepida, sebbene ritualmente convocata, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Giuseppe Berardinelli, calciatore della S.S. Intrepida, anni due di squalifica (art. 10, comma 9, C.G.S.); per i sigg. Vincenzo Grimaldi e Mario Calvanese, dirigenti della società S.S. Intrepida, anni due di inibizione (art. 10, comma 9, C.G.S.); per la società S.S. Intrepida, 5 punti di penalizzazione in classifica, nonché l’ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; rilevate le risultanze degli atti, nell’ambito delle quali: la confessione, da parte del sig. Vincenzo Grimaldi (alla cui dichiarazione si è riportato il sig. Mario Calvanese), di aver consentito la partecipazione a gare del nominato calciatore, nonostante in corso di squalifica a suo carico, sia pure “per mera negligenza, in quanto non si prendeva visione del Comunicato Ufficiale” di pubblicazione “della squalifica del calciatore... ultimo della stagione sportiva 2007/2008”; la dichiarazione, resa dal calciatore Giuseppe Berardinelli, di non essere stato al corrente della squalifica a suo carico; infine, la presa d’atto della mancata presenza, alla riunione, della S.S. Intrepida; tanto premesso, rileva la fondatezza del deferimento, di particolare valenza, atteso che l’illegittima partecipazione, da parte del nominato calciatore, a ben cinque gare del Campionato Regionale di

Prima Categoria 2008/2009, ha inficiato in misura obiettivamente grave l'esito finale del girone di riferimento, nella cui prima posizione si era classificata, per l'appunto, la società deferita. Questa C.D.T. giudica che debbano essere confermate le sanzioni, come richieste dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, ad eccezione di quella relativa al calciatore Giuseppe Berardinelli, che, a parere di questa C.D.T., appare sproporzionata, per eccesso, rispetto all'effettiva gravità dell'infrazione commessa, pur nella doverosa precisazione che non è ipotizzabile che il calciatore stesso ignorasse la sanzione disciplinare a suo carico, atteso che il provvedimento di ammonizione, che ha fatto scattare il cumulo, gli è stato – come di rito – notificato, ovviamente, in modo palese. Deve sottolinearsi, infine, che la società deferita si è sottratta, alla prevedibile sanzione più affittiva, a suo diretto carico, comunicando la propria rinuncia (di cui al C.U. n. 32 del 15 ottobre 2009 del C.R. Campania) alla prosecuzione della partecipazione al Campionato Regionale di Promozione, il cui titolo era stato da essa acquisito, come innanzi evidenziato, anche in ragione della cennata partecipazione (idonea ad inficiare pesantemente la classifica finale del relativo girone) a cinque gare, da parte del calciatore in parola. A maggior ragione, dunque, devono confermarsi, nella loro interezza, le altre sanzioni, richieste a carico della società e dei suoi dirigenti dal Sostituto Procuratore Federale. Questa C.D.T., pertanto, preso atto della richiamata rinuncia, presentata dalla S.S. Intrepida, dichiara il non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di punti cinque di penalizzazione, formalizzata dal Sostituto Procuratore Federale; determina in mesi sei la squalifica a carico del calciatore, sig. Giuseppe Berardinelli, così riducendo la quantificazione richiesta dal rappresentante della Procura Federale, del quale conferma le altre richieste, in considerazione dell'effettiva, pesante gravità della vicenda in esame, anche con riguardo alle sue conseguenze di natura sportiva, in ordine al girone di riferimento del Campionato Regionale di Promozione 2008/2009. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Giuseppe Berardinelli, calciatore della S.S. Intrepida, la sanzione della squalifica per mesi sei; ai sigg. Vincenzo Grimaldi e Mario Calvanese, dirigenti della S.S. Intrepida, la sanzione dell'inibizione per anni due; a carico della S.S. Intrepida l'ammenda di euro 1.000,00.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. N. 59 DEL 30 DICEMBRE 2009, PAG. 1192

GARE DEL 20 DICEMBRE 2009 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

DI MARTINO CIRO

(Real Atletico Savoia FC)

LEGGASI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr)

DE MARTINO CIRO

(Real Atletico Savoia FC)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 59 DEL 30 DICEMBRE 2009, PAG. 1204

GARE DEL 20 DICEMBRE 2009 – A CARICO DI CALCIATORI – ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

SAGINARIO PIERGIUSEPPE

(Sporting Pietrelcina)

LEGGASI

Squalifica per una gara effettiva

CARDONE ANTONIO LUCIO

(Sporting Pietrelcina)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 60 DEL 7 GENNAIO 2010, PAG. 1246

GARE DEL 23/12/2009

SPORTING AIELLO VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. 2-1 LEGGASI SPORTING AIELLO VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. 1-1

COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 60 DEL 7 GENNAIO 2010, PAG. 1246

GARE DEL 23/12/2009

ATLETICO S. LORENZO RINASCITA AVELLANA NP LEGGASI ATLETICO S. LORENZO RINASCITA AVELLANA 0-1

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* l'8 gennaio 2010.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**